

ASD VIBRATA RACING CLUB

STATUTO

Art. 1

E' costituita la "ASD VIBRATA RACING CLUB". L'associazione in quanto non riconosciuta e disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione ha sede in Corropoli (FE) in via Radmilli n.1.

Art. 2

L'associazione non persegue fini di lucro e non procede in nessun caso alla divisione degli utili tra gli associati nemmeno in forma indiretta.
L'associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

Art. 3

L'Associazione si affilia al CSI, alla UISP, al CSAI impegnandosi ad osservare gli Statuti ed i Regolamenti.

Art. 4

Finalità principale dell'associazione è lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'automobilismo, sia turistico che sportivo, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci. L'associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

Art. 5

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 6

I soci possono essere tutti i maggiori di 18 anni che, osservate le norme relative all'ammissione dei soci, vengono accolti a far parte dell'Associazione.



Essi sono tenute al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.

Art. 7

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- Onorari;
- Benemeriti;
- Ordinari.
- a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze sportive o civiche, ed in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.
- b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
- c) Sono soci ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata dall'Assemblea dei soci.

COSTITUZIONE, SOSPENSIONE, VARIAZIONE E SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 8

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti debbono:

- a) essere di spiccata moralità;
- b) accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Comitato Direttivo e affisso nella sede sociale.

Art. 9

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione, deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio. Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

Art. 10

Il socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuocia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.

Art. 11

Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del socio;
- b) con le dimissioni del socio stesso;
- c) con la radiazione del socio per morosità;
- d) con l'espulsione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 12

I soci ordinari, benemeriti e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.



Art. 13

Il socio deve:

- a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa.
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 14

Le tasse di ammissione, le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità, verranno fissate di anno in anno.

Art. 15

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della società.

Art. 16

Sono organi ordinari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 17

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera A.R., per fax o e-mail o qualunque altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La Convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni anno, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione.
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta o motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 32.

Art. 19

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto, possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente art. 19.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica un quadriennio.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni, l'Assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella del Collegio dei Proviviri.

Il componente del Consiglio Direttivo che, nel corso dello stesso esercizio sociale, risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 22

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti, il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23

Il Presidente dell'Associazione, eletto, rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

IL SEGRETARIO

Art. 24

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del consiglio e le assemblee, provvede ai rapporti tra la Polisportiva e gli organi federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.

Per la tenuta dei registri contabili, il Consiglio Direttivo, è autorizzato a servirsi di un amministratore, il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Segretario e dal Cassiere, e dovrà ognora renderne conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, ai Sindaci Revisori, al Segretario ed al Cassiere.

In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti dal Consigliere più giovane.

Art. 25

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione, il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

Art. 26

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata in 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti aventi diritto al voto.



Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art. 27

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 28

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari del CONI e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Corropoli, li 15/05/2013

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Seguono le firme dei soci presenti:

[Redacted signatures]

Allegato al n° 1580 Reg. io il 17/05/13

Mod. 3

Mod. 3



Per il DIRETTORE PROVINCIALE
Vincenzo Simonini
IL DELEGATO

